

XVIII legislatura

A.S. 1374:

"Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020"

Luglio 2019

n. 81



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1374: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020"». NL81, luglio 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche</i>)	1
Articolo 2 (<i>Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali</i>).....	6
Articolo 3 (<i>Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo</i>)	9
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232</i>) ..	11
Articolo 5 (<i>Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020</i>).....	12

Articolo 1

(Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

Il comma 1 reca una disciplina speciale per la stipula, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, di contratti di lavoro a tempo determinato, aggiungendo i commi *3-bis* e *3-ter* nell'art. 29 (*Esclusioni e discipline specifiche*) del D.Lgs.. 81/2015 (*Cd. Jobs Act*).

In particolare, il nuovo comma *3-bis* dell'art. 29 del D.Lgs.. 81/2015 dispone che, fatto salvo quanto disposto relativamente al numero complessivo di contratti a termine dall'art. 23 dello stesso D.Lgs.. – in base al quale, in particolare, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato–, le fondazioni lirico-sinfoniche possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato: a condizione che vi siano esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico, ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti; di durata complessiva non superiore a 48 mesi, anche non continuativi e anche all'esito di successive proroghe o rinnovi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi. Al raggiungimento del predetto limite, decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva; con atto scritto, a pena di nullità. L'atto deve contenere, tra l'altro, l'indicazione espressa della condizione che giustifica l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, la proroga o il rinnovo, anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli o produzioni artistiche cui siano destinati i medesimi lavoratori. È stabilito che, fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, le restanti disposizioni del nuovo comma *3-bis* non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali.

Il comma *3-ter*, nel confermare che la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti a tempo determinato nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche non ne comporta la trasformazione in contratti a tempo indeterminato, riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno causato dalla suddetta violazione, con conseguente obbligo in capo alle fondazioni di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, se la violazione è dovuta a dolo o colpa grave.

Il comma 2 reca la riformulazione del comma 2 e l'inserimento del comma *2-bis* dell'art. 22 del D.Lgs.. 367/1996 che confermano, innanzitutto, che le fondazioni lirico-sinfoniche assumono personale a tempo indeterminato mediante esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Quindi, ivi si dispongono che i criteri e le modalità per il reclutamento del personale sono stabiliti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri principi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 35, co. 3, del D.Lgs. 165/2001, con provvedimenti pubblicati sul sito della fondazione. In caso di mancata adozione dei citati provvedimenti trova diretta applicazione lo stesso art. 35, co. 3, del D.Lgs.. 165/2001. In caso di mancata o incompleta pubblicazione degli stessi provvedimenti, si applicano, invece, le disposizioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2, del D.Lgs.. 33/20135, in materia di responsabilità dirigenziale e sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di obblighi di comunicazione.

È poi stabilito che i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al nuovo comma 2 sono resi nulli, fermo restando quanto previsto dall'art. 2126 del codice civile, che, nei casi di nullità o annullamento del contratto di lavoro, fa salva la retribuzione del lavoratore per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, eccetto nei casi in cui la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Infine, si stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

Si aggiungono poi i commi *2-ter-2-decies* all'articolo 22 del D.Lgs.. 367/1996

Con l'inserimento del comma *2-ter* si prevede che le fondazioni predispongono una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo adottato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta è trasmessa ai medesimi Ministeri entro i successivi 60. Le proposte devono essere corredate da: a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento; c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri.

Il comma *2-quater* dispone che la dotazione organica è approvata, entro 60 giorni dalla trasmissione della proposta, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, e previo parere –, per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento – del commissario straordinario di cui al già citato art. 11 del D.L. 91/2013

Il comma *2-quinquies* stabilisce che le fondazioni lirico-sinfoniche possono presentare, con cadenza triennale, previa verifica della sostenibilità economico-finanziaria e dell'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, una proposta di modifica, con le medesime modalità di cui ai commi *2-ter* e *2-quater*. Inoltre, ogni fondazione, qualora – all'esito della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti – venga meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma *2-sexies* dispone che le assunzioni a tempo indeterminato devono essere contenute, oltre che nel limite della dotazione organica, nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Esse sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con il bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica.

Il comma *2-septies* dispone che, in presenza di vacanze rispetto alla dotazione organica, fermo restando quanto previsto dal comma *2-sexies*, ciascuna fondazione assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza i candidati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, risultino vincitori nell'ambito di graduatorie in corso di validità relative a procedure selettive per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato precedentemente bandite dalla medesima fondazione.

Il comma *2-octies* stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche possono procedere, in deroga al principio in base al quale il contratto di lavoro subordinato presso le stesse è instaurato esclusivamente attraverso procedure selettive pubbliche (art. 11, co. 19, primo periodo, D.L. 91/2013), in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ad assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato: per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale artistico e tecnico; per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale amministrativo. Inoltre, si stabilisce che, sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni

lirico-sinfoniche possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse. Le assunzioni in questione devono, comunque, rispettare la disciplina definita dal nuovo comma 2-*sexies*. Le modalità di espletamento delle procedure selettive riservate, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ogni fondazione lirico-sinfonica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il comma 2-*nonies* prevede poi che per le assunzioni di cui ai commi 2-*septies* e 2-*octies* i limiti finanziari di cui al comma 2-*sexies*, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.

Il comma 2-*decies* dispone che, a decorrere dalla data di approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del co. 2-*quater*, le piante organiche approvate ai sensi dell'art. 25 della L. 800/1967 sono prive di ogni effetto e che, in ogni caso, il richiamo alle stesse deve intendersi riferito alle nuove dotazioni organiche.

Il comma 3 dell'articolo sopprime il dodicesimo periodo del co. 19 dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), che tuttavia contiene disposizioni la cui applicabilità è ormai terminata.

Il comma 4 abroga l'art. 3, co. 5, del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), i cui quinto e sesto periodo disponevano che le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle fondazioni lirico-sinfoniche a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non potevano superare il 15% dell'organico approvato, e che le stesse fondazioni potevano avvalersi delle tipologie contrattuali flessibili (attualmente disciplinate dal D.Lgs. 81/2015). Abroga, altresì, il co. 8-*bis* del medesimo art. 3, che stabiliva che, in deroga alle disposizioni di cui al co. 5, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari poteva effettuare, nei limiti delle risorse ad essa assegnate per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato – nonché, indeterminato –, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

La RT certifica che il dispositivo nel suo complesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, sul comma 2, nella parte in cui regola una nuova modalità di determinazione delle dotazioni organiche, prevede una ricognizione e acquisizione delle vigenti dotazioni organiche delle fondazioni lirico sinfoniche, secondo uno schema standard che le renda confrontabili.

Per ciascuna dotazione organica è prevista una verifica di sostenibilità finanziaria da parte delle fondazioni, asseverata dai revisori e da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali approvano di concerto il decreto di adozione della nuova dotazione organica. La verifica della sussistenza dei requisiti di carattere formale e sostanziale prescritti dal decreto per la valida determinazione della dotazione organica e la sua approvazione per ciascuna

delle fondazioni lirico-sinfoniche è espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

È inoltre previsto che le nuove assunzioni a tempo indeterminato siano comunque contenute in un contingente corrispondente ad una spesa complessiva non superiore a quella relativa al personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, al netto delle economie da cessazione già utilizzate, nonché nei limiti della dotazione organica approvata a norma del comma 2-*quater*, in coerenza con il fabbisogno e fatte salve le compatibilità di bilancio della fondazione, verificate anche attraverso verifica preventiva del Collegio dei revisori dei conti.

Evidenzia infine che la procedura concorsuale prevista per le assunzioni fino al 31 dicembre 2021, è vincolata al medesimo principio, ossia fatta salva una possibilità di deroga dei limiti finanziari che possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere con la condizione che le fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati.

Al riguardo, va preliminarmente sottolineato che le 14 Fondazioni lirico-sinfoniche, ancorché aventi forma giuridica di enti di diritto privato *ex* decreto legislativo 337/1996, sono da considerarsi, ai fini di contabilità nazionale, nel novero dei soggetti i cui bilanci vengono consolidati nel Conto economico della pubblica amministrazione di cui al SEC2010¹.

Sul comma 1, laddove la norma integra la vigente disciplina inerente la stipula di contratti a tempo determinato di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 81/2015, ivi aggiungendosi i commi 3-*bis* e 3-*ter*, al fine di dare seguito ad una censura sulla prorogabilità *sine die* dei contratti a tempo determinato con il personale artistico delle Fondazioni, pronunciata dalla Corte di Giustizia UE², posto che i soggetti interessati, in particolare i sovrintendenti e gli organi governativi responsabili del settore, avrebbero rilevato che l'applicazione della sentenza è suscettibile di avere ripercussioni negative almeno *medio tempore* sui bilanci delle Fondazioni, nonché

¹ ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). Cfr. Gazzetta Ufficiale, 28 settembre 2018.

² In particolare, la Corte di Giustizia, con sentenza del 25 ottobre 2018 (causa C-331/17), ha dichiarato la non conformità della normativa italiana al diritto dell'Unione (direttiva 1999/70/CE) nella parte in cui non prevede che per le Fondazioni lirico sinfoniche fosse ad oggi vigente alcun limite al rinnovo dei contratti a tempo determinato, alla durata massima degli stessi nonché l'obbligo di motivazione dei rinnovi contrattuali. La Corte per quest'ultimo aspetto ha evidenziato che la disciplina europea non ammette deroghe al principio per cui i rinnovi dei contratti a termine debbano essere motivati da "esigenze provvisorie" e, quindi, possano essere stipulati solo per esigenze "temporanee" e non per far fronte a carenze di "organico".

sulla loro programmazione artistica³, andrebbero acquisite più puntuali rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità delle limitazioni previste con la norma in esame ai contratti a tempo determinato per una durata non superiore ai 48 mesi⁴.

Andrebbero inoltre richieste conferme anche in merito alla piena sostenibilità del comma 3-ter, per i conseguenti oneri risarcitori per la violazione di norme imperative.

A tale proposito, andrebbe fornita una stima del numero di contratti coinvolti⁵ e delle somme da risarcire, distintamente per ogni fondazione, con indicazione delle somme disponibili a bilancio, considerato anche che in prima istanza l'onere graverà sempre sulle fondazioni, salvo il successivo recupero nei casi ammessi. Su tale ultimo punto, si evidenzia che l'obbligo di recupero da parte delle fondazioni verso i dirigenti responsabili è limitato ai casi di "dolo" o "colpa grave" e che comunque potrebbe avere tempi lunghi, connessi alla necessità di accertamento giurisdizionale.

Con riferimento invece al capoverso 2-sexies del comma 2, andrebbe valutato l'effetto del dispositivo nella parte in cui prevede la possibilità di provvedere all'impiego anche delle disponibilità derivanti dalle cessazioni maturate nell'esercizio in corso, dovendo intendersi che tale facoltà di utilizzo debba necessariamente limitarsi alle sole mensilità maturate a far data dalle cessazioni, e non all'intera annualità. Ciò detto, evidentemente al fine di evitare il rischio del sostenimento, sia pure solo *pro tempore*, anche di nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica, nei termini che non siano da ritenersi già scontati dai saldi tendenziali della spesa.

Quanto al comma 2-nonies, che consente in via transitoria di attingere per le assunzioni stabili anche alle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato, andrebbe in ogni caso confermata la rispondenza della citata procedura alla salvaguardia del rispetto dei limiti finanziari previsti per le facoltà assunzionali, che è principalmente rimessa all'efficacia ed operatività del Collegi dei Revisori delle Fondazioni che dovranno certificare la sussistenza delle risorse finanziarie.

Sul comma 2, capoverso 2-decies, e sui commi 3 e 4, ivi trattandosi di disposizioni aventi un mero rilievo ordinamentale, non ci sono osservazioni.

³ Cfr. Corte dei Conti, Sezione di Controllo sugli Enti, [Deliberazione n.67/2019](#), pagina 4.

⁴ Una situazione aggiornata sull'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario della gestione delle Fondazioni è desumibile dalla lettura dei dati di sintesi contenuti nella Relazione semestrale ex articolo 11, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 91/2013, redatta a cura del Commissario straordinario di Governo per i piani di risanamento delle Fondazioni, da cui emerge che il dato medio dei costi del personale è pari al 61,6% dei costi totali. Ad ogni buon conto, anche la Corte dei Conti, nel recente referto evidenzia che "considerando la perdurante insensibilità dimostrata dai soci, enti locali e stakeholder territoriali, ad interventi in tale direzione (n.d.r. "ricapitalizzazione"), appare ineludibile il disegno di una nuova politica governativa a sostegno delle Fondazioni lirico sinfoniche e del loro effettivo e stabile risanamento, nella quale la ricapitalizzazione da parte dei soci dovrà rappresentare una delle condizioni necessarie per poter godere degli effetti del nuovo intervento statale a sostegno del settore. Cfr. MIBACT, Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo, Commissario di governo sulle Fondazioni lirico sinfoniche, Relazione I semestre 2019, pagina 20, Corte dei Conti, Sezione di Controllo sugli Enti pubblici, Deliberazione 67/2019, doc. cit. pagina 267.

⁵ Il dato del personale a t.d. relativo specificamente alle Fondazioni lirico sinfoniche al 2017 non è rinvenibile nell'ambito dei dati osservabili sul Conto Annuale 2017 della RGS atteso che lo stesso è consolidato con gli altri enti/soggetti consolidati nel settore S13 ai soli fini di contabilità nazionale. Né tali dati sono desumibili dalle tavole statistiche ARAN.

Articolo 2

(Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali)

Il comma 1 autorizza la spesa di 15.410.145 euro per il 2019 per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del MIBAC e delle sue strutture periferiche. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A allegata alla L. 145/2018, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIBAC.

Il comma 2 autorizza la spesa di 19.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali (finalità di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 662/1996). Si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte capitale del MIBAC.

Il comma 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT ribadisce *in primis* che agli oneri determinati dal comma 1, pari a € 15.410.145,00, per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione della quota del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, con corrispondente incremento di capitoli di nuova istituzione di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione della spesa, tabella 13 di seguito specificati.

n. CDR	Centro di responsabilità amministrativa	Denominazione	Capitolo	2019
2	Segretariato generale	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	953.204,85
5	DG archivi	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	1.985.843,43
6	DG biblioteche e istituti culturali	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	1.985.843,43
8	DG spettacolo	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	556.036,16
11	DG cinema	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	556.036,16
15	DG bilancio	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	1.588.674,74
17	DG educazione e ricerca	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	794.337,37
18	DG arte e architettura contemporanee e periferie urbane	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	556.036,16
19	DG musei	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	2.859.614,54
20	DG organizzazione	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	1.191.506,06
21	DG archeologia belle arti e paesaggio	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	2.383.012,11
	TOTALE			15.410.145,00

Agli oneri determinati dal comma 2, pari a euro 19.400.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte capitale - Ministero per i beni e le attività culturali di cui alla TABELLA B allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, con corrispondente incremento dei capitoli dello stato di previsione della spesa, tabella 13 di seguito specificati.

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	CAPITOLO	P.G.	2019	2020
2	Segretariato generale	7303	01	1.200.000,00	1.200.000,00
5	DG archivi	7676	02	2.500.000,00	2.500.000,00
6	DG biblioteche e istituti culturali	7815	03	2.500.000,00	2.500.000,00
8	DG spettacolo	8652	01	700.000,00	700.000,00
11	DG cinema	8551	01	700.000,00	700.000,00
15	DG bilancio	7672	02	2.000.000,00	2.000.000,00
17	DG educazione e ricerca	7300	01	1.000.000,00	1.000.000,00
18	DG arte e architettura contemporanee e periferie urbane	7708	01	700.000,00	700.000,00
19	DG musei	7502	02	3.600.000,00	3.600.000,00
20	DG organizzazione	7602	01	1.500.000,00	1.500.000,00
21	DG archeologia belle arti e paesaggio	8281	33	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE			19.400.000,00	19.400.000,00

Il provvedimento è sprovvisto di prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, sul comma 1, per i profili di quantificazione, premesso che la RT certifica la destinazione dell'autorizzazione di spesa, per il solo anno 2019, destinandola al soddisfacimento di fabbisogni ordinari di funzionamento, finalizzata ad assicurare il potenziamento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero, andrebbero innanzitutto richieste maggiori indicazioni di dettaglio in merito ai fabbisogni di spesa cui le somme sono destinate, al fine di certificare il grado di congruità delle risorse di volta in volta previste a fronte delle esigenze programmate.

Sul punto, posto che la stessa norma si riferisce al solo 2019, appare di tutta evidenza che i normali fabbisogni di funzionamento dovrebbero a rigore essere già coperti a valere degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Inoltre, l'emersione di questo fabbisogno ulteriore, finanziato però solo per l'anno in corso potrebbe indurre a ritenere che per gli anni successivi sarà necessario aumentare gli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione, il quale si ricorda, ha valenza triennale.

Venendo ai profili di copertura, dal momento che questa dovrà avvenire mediante riduzione della quota del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A allegata alla legge di bilancio 2019⁶, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità a valere degli stanziamenti richiamati libere da impegni già perfezionati, ovvero, in via di perfezionamento, nonché, più in generale, rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse iscritte a carico di tali accantonamenti, a fronte dell'eventuale presenza di altre finalità già programmate.

In termini analoghi, anche in merito al comma 2, posto che la norma ivi riportata reca l'autorizzazione di un limite massimo di spesa previsto per le annualità 2019 e 2020, al fine assicurare una quota di risorse in favore del Ministero per i beni culturali

⁶ Capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

e per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali, andrebbero richieste più puntuali indicazioni in merito agli specifici fabbisogni di spesa ivi previsti al fine di certificare il grado di congruità delle risorse stanziare per il 2019 e il 2020⁷.

Quindi, venendo anche ai profili di copertura, dal momento che quest'ultima dovrà comunque avvenire attraverso la riduzione della quota del Fondo speciale di parte capitale di cui alla tabella B allegata alla legge di bilancio 2019⁸, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni già perfezionati, ovvero, in via di perfezionamento, nonché, più in generale, rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse iscritte a carico di tali fondi, a fronte dell'eventuale presenza di altre finalità già programmate.

Infine, in merito al profilo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, premesso che il dispositivo di cui al comma 2 interessa componenti di spesa e di copertura di spesa in conto capitale, richiamandosi all'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, andrebbe richiesto il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari attesi sui saldi di finanza pubblica nelle singole annualità del triennio 2019/2021.

Articolo 3

(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo)

I commi 1 e 2, intervengono sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l'applicazione della nuova disciplina (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020. A tal fine, novella gli artt. 44-bis, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies e 44-sexies del D.Lgs. 177/2005.

In particolare, al comma 1 stabilisce che al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*) sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), si modifica l'art. 44-bis del D.Lgs. 177/2005 che, introdotto dal D.Lgs. 204/2017 e modificato dall'art. 1, co. 1142, lett. a) e b), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), disciplina gli obblighi di programmazione in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. La novella al comma 2, proroga (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 la decorrenza dell'obbligo di riservare alle opere di espressione originale italiana – ora non più solo audiovisive ma, evidentemente, anche cinematografiche –, ovunque prodotte, una sotto quota minima (della quota prevista per la programmazione delle opere europee), pari, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ad almeno la metà e, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ad almeno un terzo. Per il 2020 si stabilisce, tuttavia, che la sotto quota prevista per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria, è pari ad almeno un quinto. Con la novella al comma 3, si limita alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale – lasciando liberi, dunque, gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari – l'obbligo di

⁷ Dalla ricognizione dei capitoli indicati dalla relazione tecnica emerge che quasi tutti sono finalizzati a progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione e progetti per la digitalizzazione, anche mediante l'impiego di lavoratori socialmente utili. Il capitolo 8281 della DG archeologia e belle arti, oltre ai suddetti progetti sperimentali prevede anche interventi di manutenzione straordinaria di locali.

⁸ Capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

riservare, nella fascia oraria dalle 18 alle 23, almeno il 12% del tempo di diffusione (sempre escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite) a opere cinematografiche o audiovisive di finzione, di animazione, o documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotti (espungendo, dunque, ora, altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali). La novella al comma 4, si dispone che tutte le percentuali di cui allo stesso art. 44-*bis* devono essere rispettate su base annua (anche quelle relative agli obblighi di programmazione delle opere di espressione originale italiana, per le quali il previgente co. 4 ne prevedeva il rispetto su base settimanale;

- alla lettera b) si modifica l'art. 44-*ter* del D.Lgs.. 177/2005 che, introdotto dal D.Lgs.. 204/2017 e modificato dall'art. 1, co. 1142, lett. a), della L. 145/2018, disciplina gli obblighi di investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
- alla lettera c), si modifica l'art. 44-*quater* del D.Lgs.. 177/2005 che, introdotto dal D.Lgs.. 204/2017 e modificato dall'art. 1, co. 1142, lett. b), della L. 145/2018, disciplina gli obblighi di programmazione e investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.

Alla lettera d), si modifica l'art. 44-*quinquies* del D.Lgs.. 177/2005 che, introdotto dal D.Lgs.. 204/2017, disciplina le attribuzioni dell'AGCOM in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

Alla lettera e) si modifica l'art. 44-*sexies* del D.Lgs.. 177/2005 che, introdotto dal D.Lgs.. 204/2017, reca disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana. Innanzitutto, si modifica la procedura con il quale devono essere adottati uno o più regolamenti. Inoltre, novellando il comma 3, alinea, si introduce il riferimento esplicito agli obblighi di investimento previsti per i fornitori di servizi di media non lineari dall'art. 44-*quater*.

Il comma 2 prevede che il regolamento di cui all'articolo 44-*quater* (*Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta*) al comma 1-*bis*, sia adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3 reca la nuova disciplina la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, in particolare riducendo da 50 a 49 i membri complessivi (di cui 1 con funzioni di Presidente) e introducendo elementi di maggiore flessibilità. A tal fine, novella l'art. 3 del D.Lgs.. 203/2017.

Il comma 4 aumenta da 5 a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi selettivi previsti per opere cinematografiche e audiovisive. A tali fini, novella gli artt. 26 e 27 della L. 220/2016.

La RT riferisce, in particolare, sulle disposizioni di cui al comma 1 che le queste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando che le modifiche riguardano le percentuali e le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione e investimento per la promozione delle opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane, senza mutare il sistema complessivo dettato dal D.Lgs.. 7 dicembre 2017, n. 204, né prevedono ulteriori attività a carico delle Amministrazioni coinvolte rispetto a quelle svolte a legislazione vigente.

Sul comma 2, si limita a riferire che la norma si limita a fissare il termine per l'adozione del regolamento dell'Autorità.

Sul comma 3, afferma che ivi la norma interviene per porre rimedio alla impossibilità, che si è verificata, di costituire la Commissione per la classificazione delle, opere cinematografica (e delle eventuali sottocommissioni) prevista dal D.Lgs. 7

dicembre 2017, n. 203, cambiando la composizione della medesima, con riguardo alla componente con profilo professionale "sociologo", ma senza prevedere ulteriori attività a carico della medesima Commissione o del Ministero.

Sul comma 4, afferma che la modifica ivi prevista della legge n. 220 del 2016, relativa alla Commissione di esperti, comporta maggiori oneri determinati dall'incremento del numero di "esperti" da 5 a 15.

Ad ogni modo, certifica che tale previsione troverebbe copertura in risorse già presenti sul capitolo di bilancio, capitolo 6030 pg 20 "*Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione*", sul quale, per l'anno 2019, sono appostate risorse per euro 12.283,00⁹.

Sul punto, la RT precisa poi che nell'anno 2018, sono state rimborsate spese di missione documentate, effettivamente sostenute dagli esperti, per euro 919,40 e, per l'anno 2019 (mesi da gennaio a maggio), l'importo per missioni rimborsate è stato sinora pari a euro 504,00.

Conclude certificando che la modifica legislativa prevista che aumenta sino a quindici - dall'originario numero di cinque - i membri della Commissione di cui all'articolo 26, comma 2 della legge n. 220 /2016, determina un impatto limitato, pari ad un incremento dei rimborsi spese stimati fino ad un massimo di 3.000 euro.

Assicura che le stesse trovano adeguata copertura nel capitolo di bilancio sopra menzionato, che nel 2018 aveva appostate risorse per euro 12.247 e "impegnate" somme pari a euro 3.831,83.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, con specifico riferimento al comma 3, alla luce dei dati forniti dalla RT, andrebbe solo escluso che non vi siano altri fattori di incremento della spesa considerato che si tratta di capitolo destinato non solo alla Commissione in esame ma alle spese per il funzionamento di "consigli, comitati e commissioni".

Sui commi 1 e 2, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle risorse ivi previste, non ci sono osservazioni.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

L'articolo esclude gli spettacoli viaggianti dalla disciplina in materia di titoli di accesso nominativi agli spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

La RT certifica che la norma esclude il settore dello spettacolo viaggiante dalle norme di contrasto al *secondary ticketing* e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁹ Alla data del 2 luglio scorso risultano impegnati e pagati in conto competenza 1.091,78 euro e pagati in conto residui 947,30 euro. Cfr.Sistema DATAMART-RGS, interrogazione dello stato di previsione n. 14 aggiornato al 2 luglio 2019.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 5 *(Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020)*

Il comma 1 prevede la possibilità di nominare il Commissario per i campionati europei di calcio 2020, nel territorio di Roma, individuando le seguenti finalità: garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Roma, in coerenza con quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004); assicurare la tempestività degli interventi. Il commissario provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, in vista dei campionati europei di calcio del 2020.

Il comma 2 dispone che il commissario svolge le funzioni di stazione appaltante. Non spettano al commissario compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 stabilisce che sia facoltà del commissario: predisporre ed approvare il piano degli interventi; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; di seguito anche 'codice'). Si tratta di riduzioni dei termini in materia di: procedura aperta (articolo 60 del codice); procedura ristretta (articolo 61); procedura competitiva con negoziazione (articolo 62 del codice); nonché in materia di disponibilità elettronica dei documenti di gara (articolo 74); e in materia stessa di fissazione di termini (articolo 79).

Il comma 4 prevede che il Commissario trasmette il piano degli interventi al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport (si veda al riguardo il DPCM 27 giugno 2018). Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il Commissario procede alla convocazione delle Conferenze dei servizi previsti dalla vigente normativa e applica - laddove compatibili - le disposizioni previste per gli eventi di sci alpino di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 50 del 2017

La RT certifica che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita ad individuare un commissario straordinario, senza prevedere per il medesimo alcun compenso o rimborso spese. Inoltre, dalla disposizione non derivano modifiche al novero dei contratti di appalto che dovranno essere conclusi, né alle modalità del loro finanziamento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1, nel presupposto che la possibilità di nomina di un Commissario per l'evento ivi indicato possa avvenire, oltre l'esplicita esclusione di compensi di qualsiasi tipo al soggetto incaricato (comma 2), senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica- circostanza che andrebbe però confermata - non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe chiarite le modalità di funzionamento del suddetto organismo e l'effettiva possibilità che l'Amministrazione interessata possa provvedere al relativo supporto potendo avvalersi delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

In proposito, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di maggiori informazioni in merito alle attività che lo stesso sarà chiamato a svolgere che sono solo sommariamente delineate dal comma 1.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mag 2019

[Nota di lettura n. 72](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (**Atto del Governo n. 79**)

"

[Nota di lettura n.73](#)

A.S. 902-B: "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

"

[Nota breve n. 7](#)

Le previsioni economiche di primavera 2019 della Commissione europea

"

[Documento di base n. 58](#)

La decisione di bilancio per il triennio 2019-2021

Giu 2019

[Nota di lettura n. 74](#)

A.S. 1315: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 75](#)

A.S. 992: "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota breve n. 8](#)

Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2019 dell'Italia

"

[Nota di lettura n. 76](#)

Inclusione scolastica degli studenti con disabilità (**Atto del Governo n. 86**)

"

[Nota di lettura n. 77](#)

A.S. 1354: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (Approvato dalla Camera dei deputati) - edizione provvisoria

[Nota di lettura n. 77/1](#)

A.S. 1354: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Lug 2019

[Nota di lettura n. 78](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (**Atto del Governo n. 90**)

"

[Nota di lettura n. 79](#)

Schema di decreto ministeriale sulla composizione, sul funzionamento e sulla elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) (**Atto del Governo n. 89**)

"

[Nota di lettura n. 80](#)

A.S. 1383: "Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica"